

PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

SETTORE: GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE

SERVIZIO: AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

CLASSIFICA 010.003.008 FASCICOLO 000008/2002

OGGETTO: ECOSAVONA SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAVONA, VIA PALEOCAPA N. 5/1 E SEDE AMMINISTRTIVA IN COMUNE DI VADO L., VIA TOMMASEO N.44. - COMPLESSO IPPC (CODICE IPPC 5.4 DI CUI ALL'ALLEGATO VIII DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. PARTE SECONDA) UBICATO IN COMUNE DI VADO L. (SV), LOC. BOSCACCIO - AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N.º 8130 DEL 20.12.2012, AI SENSI DELL' ART. 29 NONIES DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

PREMESSO che con nota datata 05.08.2013 prot. n.908w.13sc, assunta agli atti con prot. n. 59499 del 05.08.2013, il sig. Sebastiano Chizzali, per conto della società Ecosavona srl, in qualità di Gestore del complesso IPPC dell'impianto di discarica Ecosavona ubicata in loc. Boscaccio comune di Vado Ligure, ha presentato specifica istanza di variante non sostanziale del provvedimento A.I.A n° 8130 del 20.12.2012, ai sensi dell'art.29 nonies, comma 1 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i..

CONSIDERATO che in relazione all'istanza di che trattasi, il proponente dichiara quanto di seguito sinteticamente riportato:

- > che la vigente autorizzazione consente, fra l'altro, il recupero all'interno del sito di alcune tipologie di rifiuti per un quantitativo massimo di 100.000 ton/anno;
- > che nell'analisi di rischio presentata tra le tipologie di rifiuti conferibili a recupero sono state considerati due flussi di materiale, il primo costituito da rifiuti il cui eluato possa essere quello previsto dalla tabella 5 del DM 27/9/2010 derogato in quantitativo massimo di 45.000 ton/anno, il secondo il cui eluato sia trascurabile, in quantitativo massimo di 30.000 ton/anno:
- > che sono stati riscontrati casi in cui rifiuti costituiti da plastica e gomma (CER 19.12.04) e vetro (CER 19.12.05 e 17.02.02) presentassero eluato non trascurabile, superando i limiti previsti dalla tab.3 del Decreto 5 aprile 2006 n.186 e s.m.i.;

- > che tali rifiuti non sono stati omologati né successivamente conferiti per non aver rispettato le prescrizioni autorizzative;
- > che comunque tali rifiuti possiedono caratteristiche geotecniche idonee al recupero all'interno del sito:
- > che tali rifiuti sarebbero collocati in ogni caso all'interno dell'invaso in area impermeabilizzata;

e che, sulla base delle precedenti dichiarazioni, il proponente richiede quanto segue:

> di considerare all'interno della capacità massima autorizzata di 45.000 ton/anno tutti i rifiuti conferibili a recupero le cui analisi dell'eluato fossero superiori alla tab.3 del Decreto 5 aprile 2006 n.186 e ss.mm.ii, indipendentemente dal codice CER attribuito, fermo restando i quantitativi massimi di rifiuti ammessi per singolo CER e complessivamente ammessi a recupero dalla vigente autorizzazione, rispettando in questo modo pienamente le ipotesi previste dall'analisi di rischio;

CONSIDERATO che viene richiesto, pertanto, la modifica non sostanziale della vigente autorizzazione mediante l'aggiornamento, dell'Allegato "Appendice 1- Rifiuti conferibili in discarica" parte integrante del PD 8130/2012, con "l'Appendice 1 rev. 1 - Rifiuti conferibili in discarica", sulla base del seguente stralcio delle modifiche proposte:

SEZIONE SMALTIMENTO				SEZIONE RECUPERO		
CER	Descrizione tipologia	Obbligo di caratterizzazion e chimico/fisica	Codice Smaltimento	Codice Recupero	Quantitativi autorizzati a recupero [t]	tipo di controllo analitico richiesto prima del riutilizzo e/o prima del conferimento
17 02 02	vetro	NO	D9 e/o D5	R5 (copertura giornaliera rifiuti, materiale da ingegneria) R13	10000 (comprensivo del CER 191205)	conferibile senza analisi (si veda nota 2)
19 12 04	plastica e gomma	NO	D9 e/o D5	R5 (copertura giornaliera rifiuti, materiale da ingegneria) R13	20000	(scarti e ritagli o-ring, scarti da recupero metalli da rottami prelavorati) conferibile senza analisi (si veda nota 2)
19 12 05	vetro	NO	D0 a/a D5	R5 (copertura giornaliera rifiuti, materiale da ingegneria) R13	10000 (comprensivo del CER 170202)	conferibile senza analisi (si veda nota 2)

NOTA 2: qualora, a discrezione del Gestore, il rifiuto venga sottoposto a verifica dell'eluato e presenti valori superiori all'allegato 3 del DM 05/04/2006 n. 186 e inferiori alla tab. 5 del DM 27/09/10 derogata per 5 ad eccezione del DOC che è illimitato, il quantitativo ritirato dovrà essere conteggiato nel totale complessivo delle 45.000 ton/anno che include i rifiuti conferibili a recupero che presentano test di cessione di cui al DM 27/09/10 non superiori a 5 volte la tab. 5 ad eccezione del DOC che è illimitato.

VISTA la nota del 02.09.2013 prot.n. 971w.13sc, assunta agli atti con prot.n. 70998 del 02.09.2013, con la quale la Ecosavona srl, nella persona del referente IPPC sig. Sebastiano Chizzali, ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs 152/06 e s.m.i., assevera il conteggio relativo alle spese istruttorie di cui all'art. 5 del DM 24.04.2008, allegando ricevuta di versamento per l'importo pari a 2.000,00 €.

ATTESO:

- > che tale modifica possa essere considerata non sostanziale ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera l-bis del D.Lgs 152/06 e della L.R. n° 18/99 e loro s.m.i.;
- > che le modifiche richieste non comportano variazioni ed incrementi dei parametri tecnici del

progetto approvato, quali la quantità e tipologia dei rifiuti indicati nell'atto di autorizzazione, l'ubicazione, l'ingombro volumetrico ed estensivo dell'area interessata dall'attività della discarica;

> che continueranno ad essere adottate le stesse modalità di gestione previste nell'autorizzazione AIA n° 8130/2012.

CONSIDERATO in particolare che l'art. 29 nonies comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che il gestore comunichi all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e che l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni.

RITENUTO che non esistano elementi ostativi all'aggiornamento dell'autorizzazione A.I.A.n° 8130/2012 richiesta dalla Ecosavona srl, consistente nell'aggiornamento della vigente autorizzazione mediante il recepimento della presente modifica e la sostituzione dell'Appendice 1 del Provvedimento con l'allegato alla presente.

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale.
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241;
- la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" la quale dispone che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 28 ottobre 2008, n. 39)".

VISTO il proprio provvedimento n° 8130 del 21/12/2012 con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società in premessa.

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

ATTESO che sussistano le condizioni per l'aggiornamento, a sensi dell'art 29 nonies comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., del provvedimento AIA n° 8130/2012 senza che ciò implichi alcuna modifica circa la validità dell' autorizzazione in essere.

DETERMINA

1) di aggiornare, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n° 8130 del 20.12.2012, rilasciata all' impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi inquadrata, ai sensi dell'art. 17 comma 4 e dell'articolo 4 del

Decreto Legislativo 36/2003 e s.m.i. e dell'art. 7 comma 1, lettera c) del D.M. 27/09/2010, come di seguito indicato :

• l'Allegato "Appendice 1 Rifiuti conferibili in discarica "dell'A.I.A. n. 8130/2012 viene integralmente sostituito con l'Allegato "Appendice 1 rev. 1 Rifiuti conferibili in discarica "parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

STABILISCE

- 2) che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 3) che rimane invariata ogni altra disposizione e prescrizione contenuta nell'AIA n. 8130/2012, della quale il presente atto costituisce parte integrante;
- 4) che la presente autorizzazione non modifica la durata del precedente provvedimento n° 8130/2012; per il rinnovo dell' autorizzazione ai sensi dell'art. 29-octies comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a questa Provincia una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- 5) il presente provvedimento dovrà essere soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni di cui all' art. 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 6) il gestore dell'impianto IPPC è tenuto a comunicare alla Provincia di Savona ogni modifica progettata dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs 152/2006; la Provincia di Savona, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'AIA ovvero se ritiene le modifiche progettate sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) dello stesso decreto lo comunica entro 60 giorni al gestore, il quale, è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione. Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate:
- 7) il mancato rispetto delle sopraccitate prescrizioni e/o di quanto previsto negli allegati al presente provvedimento comporterà l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 29-decies, D.Lgs. 152/2006, nonché delle sanzioni previste dall'art. 29-quattuordecies dello stesso decreto.

DISPONE

- 8) di pubblicare il presente atto all'Albo on line per quindici giorni consecutivi;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento tramite raccomandata A.R. o PEC a:
- Ecosavona srl, sede legale in comune di Savona, via Paleocapa n. 5/1;
- Ecosavona srl sede amministrativa in via Tommaseo n. 44, comune di Vado L.;
- > Comune di Vado L;
- > ARPAL Dipartimento di Savona;
- > Albo nazionale gestori ambientali –Sezione Regionale, presso la Camera di Commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova.

DA' ATTO CHE

10)il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/90 e s.m.i. è Marco Correggiari

- 11) il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
- 12) il rilascio del presente provvedimento non esime la Ecosavona srl dal conseguimento di ogni altra autorizzazione che si rendesse necessaria per l'esercizio dell'attività di che trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente atto;
- 13) costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto il seguente allegato, come sopra citato: Allegato "Appendice 1. rev. 1 Rifiuti conferibili in discarica ";
- 14)contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.